

DELIBERAZIONE 3 NOVEMBRE 2020 431/2020/R/EEL

DETERMINAZIONE DEI LIVELLI TENDENZIALI DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER OGNI AMBITO TERRITORIALE E PER OGNI ANNO DEL PERIODO COMPRESO TRA IL 2020 E L'ANNO TARGET PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO OBIETTIVO DEL NUMERO DI INTERRUZIONI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1132^a riunione del 3 novembre 2020

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 dicembre 2016, 702/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 702/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 179/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2019, 566/2019/R/eel ed il relativo Allegato A (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 94/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2020, 432/2020/R/eel (di seguito deliberazione 432/2020/R/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità 26 marzo 2020, 5/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità 27 marzo 2020, 6/2020 (di seguito: determinazione 6/2020);
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità ad Areti S.p.A: (prot. Autorità 29637 del 21 settembre 2020);
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità a E-distribuzione S.p.A. (prot. Autorità 29825 del 22 settembre 2020);
- la comunicazione di AIR Az. Intercomunale Rotaliana S.p.A. (PEC del 7 maggio 2020, prot. Autorità 14763 del 7 maggio 2020);
- le comunicazioni di Areti S.p.A. (PEC del 29 maggio 2020, prot. Autorità 17137 dell'1 giugno 2020; PEC del 21 luglio 2020, prot. Autorità 23286 del 21 luglio 2020; PEC del 18 agosto 2020, prot. Autorità 26338 del 18 agosto 2020);



- le comunicazioni di E-distribuzione S.p.A. (PEC del 23 marzo 2020, prot. Autorità 10288 del 23 marzo 2020; PEC del 30 giugno 2020, prot. Autorità 20744 dell'1 luglio 2020; PEC del 23 luglio 2020, prot. Autorità 23618 del 23 luglio 2020; PEC del 29 luglio 2020, prot. Autorità 24606 del 30 luglio 2020);
- la comunicazione di Ireti S.p.A. (PEC del 3 giugno 2020, prot. Autorità 17326 del 3 giugno 2020);
- le comunicazioni di Unareti S.p.A. (PEC del 29 aprile 2020, prot. Autorità 13806 del 29 aprile 2020; PEC del 28 maggio 2020, prot. Autorità 16905 del 28 maggio 2020; PEC dell'11 giugno 2020, prot. Autorità 18445 del 12 giugno 2020; PEC del 17 giugno 2020, prot. Autorità 19016 del 17 giugno 2020).

CONSIDERATO CHE:

- per effetto delle modifiche al TIQE introdotte dalla deliberazione 432/2020/R/eel, i livelli tendenziali del numero di interruzioni senza preavviso lunghe e brevi devono essere rideterminati per tutti gli ambiti territoriali serviti da imprese distributrici cui si applica il Titolo 4 del TIQE, e non solamente per gli ambiti territoriali serviti da imprese distributrici che hanno fatto istanza ai sensi dei commi 24.1 e 27.1 del TIQE;
- i suddetti livelli tendenziali devono essere calcolati entro il 30 novembre 2020 per ogni anno del periodo compreso tra l'anno 2020 e l'anno *target* per il raggiungimento del livello obiettivo applicabile del numero di interruzioni, di cui ai commi 21.2 o 24.2, lettera c) del TIQE, in applicazione dei commi 22.3, 22.4, 22.5, 27.5 e 27.6 del TIQE;
- i commi 27.15 e 27.16 del TIQE dispongono che, con riferimento alla regolazione del numero di interruzioni lunghe e brevi senza preavviso, per ogni ambito territoriale servito da imprese distributrici cui si applica il Titolo 4 del TIQE e per ogni successivo all'anno *target* per il raggiungimento del livello obiettivo applicabile del numero di interruzioni, il livello tendenziale è pari al livello obiettivo applicabile di cui ai commi 21.2 o 24.2, lettera c) del TIQE;
- il comma 22.2 del TIQE dispone che, con riferimento alla regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe, per ogni ambito territoriale servito da imprese distributrici cui si applica il Titolo 4 del TIQE e per ogni anno a decorrere dal 2020, il livello tendenziale della durata delle interruzioni è pari al livello obiettivo applicabile di cui ai commi 21.1 o 24.2, lettera b) del TIQE;
- le imprese distributrici E-distribuzione S.p.A. e Unareti S.p.A.:
 - hanno fatto istanza di partecipazione alla regolazione speciale del numero di interruzione ai sensi del comma 27.1 del TIQE, rispettivamente per cento ambiti territoriali e per un ambito territoriale;
 - ai sensi del comma 27.4 del TIQE e della determinazione 6/2020, hanno fornito, per i suddetti ambiti territoriali, una relazione tecnica atta a comprovare la necessità di posticipazione dell'anno *target*, comprensiva di indicatori e di un cronoprogramma che hanno dimostrato in modo oggettivo la sussistenza di criticità di carattere strutturale che rendono impossibile il



raggiungimento del livello obiettivo applicabile del numero di interruzioni in assenza di posticipazione dell'anno *tarqet*;

- le imprese distributrici Ireti S.p.A. e AIR Az. Intercomunale Rotaliana Spa, ai sensi del comma 24.1 del TIQE, hanno fatto istanza di partecipazione alla regolazione che incentiva la riduzione delle interruzioni dovute a cause esterne con origine nelle reti in media e bassa tensione, con decorrenza 2020;
- alle imprese distributrici elencate nella <u>Tabella 1</u> allegata al presente provvedimento si applica la regolazione premi-penalità della durata e del numero delle interruzioni senza preavviso di cui al Titolo 4 del TIQE;
- le imprese distributrici elencate nella <u>Tabella 2</u> allegata al presente provvedimento hanno dichiarato di avvalersi per tutti i propri ambiti territoriali, ai sensi del comma 24.1 del TIQE, del sistema di riduzione delle interruzioni con origine MT o BT attribuibili a cause esterne; dette imprese distributrici hanno comunicato all'Autorità i dati di continuità del servizio elettrico per il biennio 2014-15 ai sensi del comma 22.6, del TIQE;
- le imprese distributrici elencate nella <u>Tabella 3</u> allegata al presente provvedimento hanno dichiarato l'adesione alla regolazione speciale di cui all'articolo 27 del TIQE per i propri ambiti territoriali, ad alcuni dei quali si applica la regolazione di cui all'articolo 27bis del TIQE; le medesime imprese distributrici hanno comunicato all'Autorità i dati e le informazioni ai sensi del comma 27.4 del TIQE;
- le imprese distributrici elencate nella <u>Tabella 4</u> allegata al presente provvedimento hanno aderito alla regolazione per esperimenti disciplinata dall'articolo 27bis del TIQE a partire dall'anno 2020; le medesime imprese distributrici hanno comunicato all'Autorità i dati e le informazioni ai sensi del comma 27bis.4, del TIQE.

RITENUTO CHE:

- in esito all'esame delle relazioni tecniche inviate da E-distribuzione S.p.A. e Unareti S.p.A., nulla osti alla partecipazione alla regolazione speciale di cui all'articolo 27 del TIQE per tutti gli ambiti territoriali per i quali è stata richiesta e senza condizionalità;
- alla luce di quanto sopra argomentato, sia opportuno procedere alla determinazione dei livelli tendenziali della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe e del numero di interruzioni senza preavviso lunghe e brevi per tutti gli ambiti territoriali serviti da imprese distributrici alle quali si applica la regolazione premi-penalità disciplinata dal Titolo 4 del TIQE, per ogni anno del periodo compreso tra l'anno 2020 e l'anno target per il raggiungimento del livello obiettivo applicabile

DELIBERA

1. di determinare, in attuazione dei commi 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 27.5 e 27.6 del TIQE, i livelli tendenziali della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe e del



numero di interruzioni senza preavviso lunghe e brevi per tutti gli ambiti territoriali serviti da imprese distributrici alle quali si applica la regolazione premi-penalità disciplinata dal Titolo 4 del TIQE, per ogni anno del periodo compreso tra l'anno 2020 e l'anno *target* per il raggiungimento del livello obiettivo applicabile, come indicato nella *Tabella 5* allegata al presente provvedimento;

- 2. di abrogare la deliberazione 702/2016/R/eel nella parte delle Tabelle allegate in cui sono determinati i livelli tendenziali per gli anni dal 2020 al 2023;
- 3. di pubblicare il presente provvedimento, le <u>Tabelle 1, 2, 3, 4 e 5</u> allegate al presente provvedimento e le Tabelle allegate alla deliberazione 702/2016/R/eel, come modificate dal presente provvedimento, nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini